



Altre componenti:

- Corrispettivi di **Dispacciamento** (valori al lordo delle perdite di rete) comprendono gli oneri definiti da ARERA nella Del. 111/06 e s.m.i., aggiornati da ARERA e da Terna;
- In deroga a quanto previsto dall'Art. 7 delle Condizioni Generali di Fornitura, non verranno applicati gli oneri in esso contenuti.

I corrispettivi sono inclusivi di eventuali diritti CIP6 e degli oneri relativi all'applicazione della normativa europea in materia di emissioni di anidride carbonica (CO2) (direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità ed è disponibile, al pari delle altre direttive citate nel Contratto, nel sito dell'Unione Europea www.europa.eu).

Spesa per il trasporto, la gestione del contatore e oneri di sistema

Saranno posti a carico del Cliente anche tutti i costi e gli oneri sostenuti dal Fornitore con riferimento ai servizi di rete, ovvero:

- le tariffe di trasmissione, distribuzione e misura e le componenti UC3 e UC6;
- le componenti relative agli oneri generali di sistema Asos e Arim. In particolare, la componente Asos serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione. È a carico di tutti i clienti elettrici;
- i corrispettivi per gli eventuali prelievi di energia reattiva, qualora applicabili.

Tutte le componenti sono aggiornate da ARERA.

Saranno inoltre fatturati al Cliente gli eventuali oneri aggiuntivi, componenti tariffarie e/o maggiorazioni eventualmente introdotte dalle Autorità competenti, anche, ma non esclusivamente, in sostituzione di altre precedentemente previste dalla normativa di settore. Qualora non fossero più pubblicati aggiornamenti relativi alle componenti previste dall'offerta, verrà fatturato l'ultimo valore disponibile.

Incidenza dei corrispettivi sulla spesa annua di energia elettrica

Con riferimento al quarto trimestre del 2025, per un cliente finale domestico tipo, alimentato in bassa tensione con misuratore monorario, con potenza impegnata pari a 3 kW e consumo annuo pari a 2.700 kWh, i corrispettivi della presente offerta incidono percentualmente sulla spesa annua al netto di imposte e IVA come di seguito indicato: Materia energia = 70%; Trasporto e gestione del contatore = 19%; Oneri di sistema = 12% (di cui Componente Asos = 11%).

Oneri fiscali

I corrispettivi indicati si intendono al netto di imposte, accise e ogni altro onere di natura fiscale gravante sulla fornitura di energia elettrica. Le aliquote delle imposte e delle accise vigenti sono disponibili sul sito internet di MET Energia Italia S.p.A. all'indirizzo <https://it.met.com/>. L'applicazione di eventuali agevolazioni sulle accise e/o sull'aliquota IVA deve essere espressamente richiesta da parte del Cliente; le stesse saranno applicate da MET Energia Italia S.p.A. solo a seguito della presentazione da parte del Cliente della documentazione richiesta che permetta di dimostrare il possesso dei requisiti necessari all'ottenimento dell'agevolazione.

Fatturazione e pagamenti

Come indicato nell'Art. 8 delle CGF, la fatturazione dei corrispettivi previsti dalla presente offerta avverrà con periodicità mensile. La fattura verrà inviata tramite posta elettronica, se il Cliente avrà fornito un indirizzo e-mail o sarà disponibile sull'area web riservata accessibile gratuitamente dal sito <https://portaleclienti.metenergiaitalia.it/portaleclienti/home>, ovvero tramite posta ordinaria secondo quanto previsto all'Art. 8 delle CGF. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito <https://it.met.com/>.

Durata e rinnovo delle CTE

Le CTE sono valide per tutta la durata contrattuale e quindi a tempo indeterminato. Con un preavviso pari a 3 mesi rispetto alla scadenza dell'applicazione del prezzo fisso indicato in tabella, MET Energia Italia S.p.A. provvederà ad aggiornare il cliente con riferimento alla valorizzazione del prezzo in linea con quanto descritto al paragrafo Spesa per la materia energia.

Mandato all'incasso

Il Cliente (di seguito anche Mandante) conferisce a MET mandato esclusivo ad incassare ed esigere i crediti presenti e futuri che maturerà nei confronti della CER relativi alla quota di Tariffa Incentivante spettante al Mandante e derivante dalla condivisione dell'energia del POD oggetto del contratto. Il mandato si intende conferito a **titolo gratuito** ed è efficace dalla data di notifica alla CER che MET si impegna ad eseguire a mezzo mail.

MET Energia si impegna a **trasferire al cliente ogni pagamento** che riceverà dalla CER e/o dal Soggetto Referente nelle seguenti modalità: i) MET Energia **anticipa** in bolletta la stima della Tariffa Incentivante Stimata (di seguito anche TIS) calcolata secondo i criteri di acconto definiti dal GSE nelle Regole Operative al paragrafo 2.2.2.1.1 per un importo pari a 60 €/anno per un cliente domestico tipo e verrà erogata in bolletta in 12 rate mensili da 5 €/mese. ii) Salvo diversa comunicazione la quota definita da regolamento interno della CER e utilizzata per la stima è pari al 45%. iii) Il Mandatario al ricevimento dei pagamenti dalla CER e/o dal Soggetto Referente calcolerà le differenze rispetto alla TIS anticipata e provvederà al relativo conguaglio nella prima bolletta utile. Il Mandante si impegna a comunicare tempestivamente a MET ogni variazione che possa incidere sul presente accordo quali, a titolo esemplificativo, significative modifiche dei propri profili di consumo, uscita dalla CER o perdita della titolarità del POD. In caso di revoca del presente mandato il Mandante dovrà darne comunicazione a MET con preavviso di 15 giorni. MET Energia agisce quale mero mandatario all'incasso. Il mandante manleva MET da ogni responsabilità riguardo al rapporto tra il cliente e la CER e/o il GSE sollevandolo da ogni pretesa o richiesta restitutoria dovesse sorgere.

Data

Firma per esteso del MANDANTE



Richiesta di esecuzione anticipata del contratto

Il Cliente consumatore, qualora il Contratto venga concluso in luogo diverso dai locali commerciali ovvero a distanza, consapevole degli effetti sulla fornitura dell'eventuale esercizio del diritto di ripensamento indicati in dettaglio all'Art. 12 delle CGF, con la sottoscrizione di questa specifica clausola chiede a MET Energia Italia S.p.A. di avviare le attività necessarie per l'esecuzione del Contratto prima che sia decorso il termine di ripensamento.

Data

Firma per esteso del CLIENTE



Tale richiesta può comportare un anticipo della fornitura rispetto alle tempistiche di norma applicate dal Fornitore. In questo caso, qualora non sia stata avviata la fornitura, il Consumatore potrà comunque esercitare il ripensamento ma sarà tenuto a corrispondere gli eventuali costi già sostenuti dal Fornitore così come determinati dalla normativa vigente. Nel caso di avvio della fornitura, il Consumatore sarà tenuto al pagamento degli eventuali corrispettivi di fornitura previsti dal Contratto fino al momento della cessazione della fornitura stessa. In questo caso, ai sensi degli artt. 50.3 e 51.8 del Codice del Consumo, il Consumatore riconosce che una volta che il Contratto sarà stato interamente eseguito dal Fornitore non avrà più diritto di esercitare il ripensamento.

Data

Firma per esteso del CLIENTE

